

REGOLAMENTO ASSEMBLEA DI UNIONE DI BANCHE ITALIANE

Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Unione di Banche Italiane Scpa con sede in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8. Per quanto non espressamente previsto si intendono qui richiamate le norme di legge e dello Statuto Sociale riguardanti l'Assemblea della Società.

Capo II COSTITUZIONE

Art. 2 Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea i Soci legittimati ai sensi dello Statuto Sociale.
2. Possono partecipare all'assemblea, su invito del Presidente, dipendenti della società o delle società del gruppo e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dalla Banca in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati, rappresentanti della società di revisione, esponenti della comunità economico-finanziaria, che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società con congruo anticipo rispetto alla data fissata per l'assemblea. Essi, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'assemblea muniti di apposito tesserino e dovranno prendere posto in un apposito spazio riservato.
4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3 Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea, accesso ai locali della riunione ed uscita dagli stessi

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno 1 ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e copia della comunicazione indicata nell'avviso di convocazione. Il personale incaricato dalla società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

I Soci che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a far registrare la propria uscita attraverso il transito dalle apposite postazioni di rilevamento elettronico poste all'ingresso dei locali assembleari.

3. Salvo diversa decisione del Presidente dell'assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 4

Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.

2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario. Nell'assemblea straordinaria le funzioni di segretario sono assunte da un notaio.

Il segretario e il notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

4. Il Presidente, per il servizio d'ordine, si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, munito di specifici segni di riconoscimento.

5. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

6. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento in Assemblea.

7. Il Presidente comunica il numero dei Soci presenti, specificando il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti per rappresentanza e di quelli intervenuti per delega. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il Presidente, decorsi 30 minuti dalla data fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III DISCUSSIONE

Art. 5 Ordine del giorno

1. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte

all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Art. 6 **Interventi e repliche**

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola ai Consiglieri di Sorveglianza, ai Consiglieri di gestione ed ai Soci che l'abbiano richiesta.
2. Gli aventi diritto possono intervenire su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Coloro che intervengono hanno altresì diritto di replica.
3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
4. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, rispondono a coloro che hanno preso la parola al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
5. Tenuto conto del numero complessivo dei Soci della Banca, del numero medio dei partecipanti e di coloro che hanno preso la parola nelle Assemblee della Banca durante gli ultimi anni, nonchè avuta presente l'esigenza di consentire il maggior numero di interventi possibile, garantendo nel contempo l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari e la conclusione degli stessi in un'unica riunione, la durata degli interventi è fissata dal Presidente in un periodo comunque non superiore a 5 minuti mentre quella delle eventuali repliche in un periodo comunque non superiore a 2 minuti. È in facoltà del Presidente accordare, tenuto conto delle circostanze, termini maggiori.
Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere, anche avvalendosi di specifici segnalatori visivi e/o acustici.
6. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7 **Sospensione dei lavori**

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.

Art. 8 **Poteri del Presidente**

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola:

- qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
- previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
- in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

2. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV VOTAZIONE

Art. 9 Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea i soci che fossero stati esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.
2. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 Votazione

1. Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per scrutinio palese, salvo quanto di seguito indicato.
2. In base a quanto previsto dallo Statuto Sociale le votazioni per la nomina alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto, mediante utilizzo di apposite schede predisposte dalla Società munite di timbro e visto di convalida apposto da un procuratore a ciò delegato.

Le schede per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza riporteranno i nominativi indicati nelle liste regolarmente depositate secondo la procedura prevista dallo Statuto Sociale.

In caso di sostituzione da parte dell'Assemblea di Consiglieri di Sorveglianza venuti a mancare nel corso del proprio mandato, la nomina dei sostituti avviene con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista nei casi previsti dall'art. 45 dello Statuto.

Le schede per il rinnovo del Collegio dei Probiviri e quelle per la sostituzione di Consiglieri di Sorveglianza venuti a mancare nel corso dell'esercizio riporteranno i candidati proposti dalla Società per le cariche di Proboviro o di Consigliere di Sorveglianza.

Il Socio ha la facoltà di cancellare dalla scheda i nominativi proposti e di sostituirli con altri di proprio gradimento.

3. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

**CAPO V
CHIUSURA**

**Art. 11
Chiusura dei lavori**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati il Presidente dichiara chiusa la riunione.

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 12

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.